



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Allegato 5 - Tabella dell'intensità massima di aiuto in % (dei costi ammissibili) per obiettivi generali e eventuale maggiorazione prevista per le medie imprese e per le piccole imprese - artt. 17-20 e artt. 25-55 del Regolamento (UE) 651/2014

| Obiettivo principale - Obiettivi generali (elenco) | Obiettivi (elenco) | | Intensità massima di aiuto in % | Maggiorazione MI in % | Maggiorazione PI in % | |
|--|---|--|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|--|
| Aiuti alle PMI [artt. 17-18-19-20] | Aiuti agli investimenti a favore delle PMI [art. 17] | | PI 20% | | | |
| | | | MI 10% | | | |
| | Aiuti alle PMI per servizi di consulenza [art. 18] | | 50% | | | |
| | Aiuti alle PMI per la partecipazione alle fiere [art. 19] | | 50% | | | |
| | Aiuti per i costi di cooperazione sostenuti dalle PMI che partecipano a progetti di cooperazione territoriale europea [art. 20] | | 50% | | | |
| Aiuti a favore di ricerca, sviluppo e innovazione (artt. 25-30) | Aiuti progetti ricerca sviluppo (art. 25) | Ricerca fondamentale [art. 25, par. 2, lettera a)] | 100% | | | |
| | | Ricerca industriale [art. 25, par. 2, lettera b)] | 50% ¹ | 10% | 20% | |
| | | Ricerca sperimentale [art. 25, par. 2, lettera c)] | 25% | 10% | 20% | |
| | | Studi di fattibilità [art. 25, par. 2, lettera d)] | 50% | 10% | 20% | |
| | Aiuti agli investimenti per le infrastrutture di ricerca (art. 26) | | 50% | | | |
| | Aiuti ai poli d'innovazione (art. 27) | | 50% ² | | | |
| | Aiuti all'innovazione a favore delle PMI (art. 28) | | 50% ³ | | | |
| | Aiuti per l'innovazione dei processi e dell'organizzazione (art. 29) | | | GI 15% ⁴ | | |
| | | | | PMI 50% | | |
| | Aiuti alla ricerca e sviluppo nei settori della pesca e dell'acquacoltura (art. 30) | | 100% | | | |
| Aiuti alla formazione (art. 31) | | | 50% ⁵ | 10% | 20% | |
| Aiuti a favore di lavoratori svantaggiati e di lavoratori con disabilità (artt. 32-35) | Aiuti all'assunzione di lavoratori svantaggiati sotto forma di integrazioni salariali (art. 32) | | 50% | | | |
| | Aiuti all'occupazione di lavoratori con disabilità sotto forma di integrazioni salariali (art. 33) | | 75% | | | |
| | Aiuti intesi a compensare i sovraccosti connessi all'occupazione di lavoratori con disabilità (art. 34) | | 100% | | | |
| | Aiuti intesi a compensare i costi dell'assistenza fornita ai lavoratori svantaggiati (art. 35) | | 50% | | | |

¹ L'intensità di aiuto per la ricerca industriale e lo sviluppo sperimentale può essere aumentata di 15 punti percentuali se viene soddisfatta una delle condizioni previste dall'art. 25, par. 6, lettera b) del Reg (UE) 651/2014;

² L'intensità di aiuto può essere aumentata di 15 punti percentuali per i poli di innovazione situati in zone assistite che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del trattato e di 5 punti percentuali per i poli di innovazione situati in zone assistite che soddisfano le condizioni dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato;

³ Nel caso particolare degli aiuti per i servizi di consulenza e di sostegno all'innovazione, l'intensità di aiuto può essere aumentata fino al 100% dei costi ammissibili, a condizione che l'importo totale degli aiuti per tali servizi non superi 200 000 EUR per beneficiario su un periodo di tre anni;

⁴ Gli aiuti alle grandi imprese sono compatibili soltanto se tali imprese collaborano effettivamente con le PMI nell'ambito dell'attività sovvenzionata e se le PMI coinvolte sostengono almeno il 30% del totale dei costi ammissibili (art. 28, par. 2 del Reg (UE) 651/2014);

⁵ L'intensità di aiuto può essere aumentata di 10 punti percentuali se la formazione è destinata a lavoratori con disabilità o a lavoratori svantaggiati e, se l'aiuto è concesso nel settore dei trasporti marittimi, fino al 100% dei costi ammissibili purché siano soddisfatte le condizioni previste dall'art. 31, par. 5, del Reg (UE) 651/2014;



**REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

| Obiettivo principale - Obiettivi generali (elenco) | Obiettivi (elenco) | Intensità massima di aiuto in % | Maggiorazione MI in % | Maggiorazione PI in % |
|--|--|---|-----------------------|-----------------------|
| Aiuti per la tutela dell'ambiente (artt. 36-49) | Aiuti agli investimenti che consentono alle imprese di andare oltre le norme dell'Unione in materia di tutela ambientale o di innalzare il livello di tutela ambientale in assenza di tali norme (art. 36) | 40% ⁶ | 10% | 20% |
| | Aiuti agli investimenti per l'adeguamento anticipato a future norme dell'Unione (art. 37) | PI 15-20% ⁷ | | |
| | | MI 10-15% | | |
| | | GI 5-10% | | |
| | Aiuti agli investimenti a favore di misure di efficienza energetica (art. 38) | 30% ⁸ | 10% | 20% |
| | Aiuti agli investimenti a favore di progetti per l'efficienza energetica degli immobili (art. 39) ⁹ | | | |
| | Aiuti agli investimenti a favore della cogenerazione ad alto rendimento (art. 40) | 45% ¹⁰ | 10% | 20% |
| | Aiuti agli investimenti volti a promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 41) | 30-45% ¹¹ | 10% | 20% |
| | Aiuti al funzionamento volti a promuovere la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili (art. 42) | 5% del totale annuo della nuova capacità pianificata di energia elettrica da fonti rinnovabili | | |
| | Aiuti al funzionamento volti a promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili in impianti su scala ridotta (art. 43) | L'importo dell'aiuto per unità di energia non supera la differenza tra i costi livellati della produzione di energia della fonte rinnovabile in questione e il prezzo di mercato della forma di energia interessata | | |
| | Aiuti sotto forma di sgravi da imposte ambientali in conformità alla direttiva 2003/96/CE (art. 44) | Riduzione dell'aliquota d'imposta ambientale applicabile o sul pagamento di un importo di compensazione fisso o su una combinazione di questi meccanismi | | |
| | Aiuti agli investimenti per il risanamento di siti contaminati (art. 45) | 100% | | |
| | Aiuti agli investimenti per teleriscaldamento e teleraffreddamento efficienti sotto il profilo energetico (art. 46) | 45% ¹² | 10% | 20% |
| | Aiuti agli investimenti per il riciclaggio e il riutilizzo dei rifiuti (art. 47) | 35% ¹³ | 10% | 20% |
| | Aiuti agli investimenti per le infrastrutture energetiche (art. 48) | L'importo dell'aiuto non supera la differenza tra i costi ammissibili e il risultato operativo dell'investimento. Il risultato operativo viene dedotto dai costi ammissibili ex ante o mediante un meccanismo di recupero | | |
| | Aiuti per gli studi ambientali (art. 49) | 50% | 10% | 20% |

⁶ L'intensità di aiuto può essere aumentata di 15 punti percentuali per investimenti effettuati in zone assistite che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del trattato e di 5 punti percentuali per investimenti effettuati in zone assistite che soddisfano le condizioni dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato;

⁷ L'intensità di aiuto non supera:



**REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

| Obiettivo principale - Obiettivi generali (elenco) | Obiettivi (elenco) | Intensità massima di aiuto in % | Maggiorazione MI in % |
|--|---|---------------------------------|-----------------------|
| Regimi di aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati da determinate calamità naturali (art. 50) | 100% ¹⁴ | | |
| Aiuti a carattere sociale per i trasporti a favore dei residenti in regioni remote (art. 51) | 100% | | |
| Aiuti per le infrastrutture a banda larga (art. 52) | Aiuti concessi sulla base di una procedura di selezione | | |
| Aiuti per la cultura e la conservazione del patrimonio (art. 53) | 80% per gli aiuti che non superano 1 Mln Euro, in alternativa al metodo di cui ai paragrafi 6 e 7 dell'art.53 ¹⁵ | | |
| Regimi di aiuti a favore delle opere audiovisive (art. 54) | 50% ¹⁶ | | |
| Aiuti per le infrastrutture sportive e le infrastrutture ricreative multifunzionali (art. 55) | 80% per aiuti che non superano 1 Mln Euro, in alternativa al metodo di cui ai paragrafi 10 e 11 dell'art. 55 | | |

a) il 20 % dei costi ammissibili per le piccole imprese, il 15 % dei costi ammissibili per le medie imprese e il 10 % dei costi ammissibili per le grandi imprese se l'investimento è effettuato e ultimato più di tre anni prima della data di entrata in vigore della nuova norma dell'Unione;
b) il 15 % dei costi ammissibili per le piccole imprese, il 10 % dei costi ammissibili per le medie imprese e il 5 % dei costi ammissibili per le grandi imprese se l'investimento è effettuato e ultimato fra uno e tre anni prima della data di entrata in vigore della nuova norma dell'Unione.

L'intensità di aiuto può essere aumentata di 15 punti percentuali per investimenti effettuati in zone assistite che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del trattato e di 5 punti percentuali per investimenti effettuati in zone assistite che soddisfano le condizioni dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato;

⁸ L'intensità di aiuto può essere aumentata di 15 punti percentuali per investimenti effettuati in zone assistite che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del trattato e di 5 punti percentuali per investimenti effettuati in zone assistite che soddisfano le condizioni dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato;

⁹ Si rimanda interamente a quanto stabilito dall'art. 39 del Reg (UE) 651/2014;

¹⁰ L'intensità di aiuto può essere aumentata di 15 punti percentuali per investimenti effettuati in zone assistite che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del trattato e di 5 punti percentuali per investimenti effettuati in zone assistite che soddisfano le condizioni dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato;

¹¹ L'intensità di aiuto non supera:

a) il 45 % dei costi ammissibili se questi sono calcolati in base al paragrafo 6, lettere a) o b) dell'art. 41 del Reg (UE) 651/2014;

b) il 30 % dei costi ammissibili se questi sono calcolati in base al paragrafo 6, lettera c) dell'art. 41 del Reg (UE) 651/2014.

L'intensità di aiuto può essere aumentata di 15 punti percentuali per investimenti effettuati in zone assistite che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del trattato e di 5 punti percentuali per investimenti effettuati in zone assistite che soddisfano le condizioni dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato.

L'intensità di aiuto può raggiungere il 100% dei costi ammissibili se gli aiuti sono concessi tramite una procedura di gara competitiva, basata su criteri chiari, trasparenti e non discriminatori (articolo 41, par. 10 Reg (UE) 651/2014).

¹² L'intensità di aiuto può essere aumentata di 15 punti percentuali per investimenti effettuati in zone assistite che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del trattato e di 5 punti percentuali per investimenti effettuati in zone assistite che soddisfano le condizioni dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato;

¹³ Idem come sopra;

¹⁴ I regimi di aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati da terremoti, valanghe, frane, inondazioni, trombe d'aria, uragani, eruzioni vulcaniche e incendi boschivi di origine naturale sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 2, lettera b), del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato purché soddisfino le condizioni di cui all'articolo 50 e al capo I del Reg (UE) 651/2014. Gli aiuti sono concessi alle seguenti condizioni:

a) le autorità pubbliche competenti di uno Stato membro hanno riconosciuto formalmente il carattere di calamità naturale dell'evento;

b) esiste un nesso causale diretto tra i danni provocati dalla calamità naturale e il danno subito dall'impresa.

I regimi di aiuti connessi a una determinata calamità naturale sono adottati nei tre anni successivi alla data in cui si è verificato l'evento. Gli aiuti relativi a tali regimi sono concessi entro quattro anni dal verificarsi dell'evento.

¹⁵ Per la pubblicazione di musica e opere letterarie, definite al paragrafo 2, lettera f) dell'articolo 53 del Reg. (UE) 651/2014, l'importo massimo degli aiuti non supera né la differenza tra i costi ammissibili e le entrate attualizzate del progetto né il 70% dei costi ammissibili;

¹⁶ L'intensità di aiuto può essere aumentata come segue: a) al 60% dei costi ammissibili per le produzioni transfrontaliere, finanziate da più di uno Stato membro e a cui partecipano produttori di più di uno Stato membro; b) al 100% dei costi ammissibili per le opere audiovisive difficili e le coproduzioni cui partecipano paesi dell'elenco del comitato per l'assistenza allo sviluppo (DAC) dell'OCSE.